



Città Metropolitana di Roma Capitale

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA ATO 2 LAZIO CENTRALE - ROMA

e-mail: atodue@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99902228
del 23/05/2018**

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2018
Mis: 99 - Pr: 01 - Tit: 7 - Mac: 02
Scheda Bilancio ATO2
Articolo 6501
CDR ATO2
CDC GIR1
D. Lgs 267/2000: 4.00.00.05
Impegno n. 1336

Responsabile dell'Istruttoria
FLAVIA Matrigiani

Responsabile del Procedimento
ALESSANDRO Piotti

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio ATO2
quale centro di responsabilità
in data 23/05/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 2069 del 23/05/2018

Oggetto: TSPA - Acea ATO2 c/AComune di Casaprota - ricorso per l'annullamento previa sospensiva dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Casaprota n. 8 del 4/04/2018 recante "Constatazione dello Stato di eventuale potenziale pericolo per la pubblica incolumità a seguito della grave alterazione dell'equilibrio naturale delle sorgenti Le Capore site in territorio di questo Comune" - Pagamento Contributo Unificato

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATO2

Ing. Alessandro PIOTTI

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da FLAVIA Matrigiani e dal responsabile del procedimento ALESSANDRO Piotti;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

Premesso che

a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994 la Regione Lazio stabilì con L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6 che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del SII la forma del consorzio o della convenzione di cooperazione;

che

in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

che

a seguito di tale scelta istituzionale l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;

che

l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica così come confermato ad esempio dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;

che

la D.G.R. del Lazio n. 626 del 21 dicembre 2012 pubblicata sul BUR ordinario n. 36 del 2 maggio 2013, nelle more di una revisione organica della L.R. 6/1996 impartì l'indirizzo che le convenzioni di cooperazione stipulate dai Comuni e dalle Province del Lazio ai sensi L.R. 6/1996 dovevano considerarsi vigenti e conformi con le disposizioni statali e regionali allora in vigore;

che

Successivamente la Regione Lazio ha provveduto con la L.R. n. 5 del 4 aprile 2014 all'emanazione di apposita legge regionale finalizzata alla ricostituzione degli enti d'ambito;

che

tale legge stabilisce, all'art. 6 comma 3, che *"il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto dalle Autorità degli ambiti di bacino idrografico"*, inoltre l'art. 5 comma 1 stabilisce: *"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue"*;

che

il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2320/2017 pubblicata il 16 maggio 2017 ha precisato che *“l’abrogazione dell’art. 148 del D.Legisl. 152/2006, che prevedeva autorità d’ambito dotate di personalità giuridica, implica soltanto, ai presenti fini, che il trasferimento delle competenze organizzative e gestionali avvenga nei confronti di un soggetto privo di personalità giuridica, ovvero l’attuale Ente d’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale”*;

che

il comma 99 dell’art 17 della L.R. n. 9 del 14 agosto 2017 ha demandato alla Giunta Regionale l’individuazione con apposita D.G.R. dei nuovi ambiti territoriali ottimali;

che

la D.G.R. n. 56 del 6 febbraio 2018 pubblicata sul supplemento n. 2 del BUR n. 20 dell’8 marzo 2018 ha suddiviso il territorio laziale in ambiti territoriali diversi da quelli individuati nella L.R. 6/1996 ed ha demandato ad un successivo atto l’approvazione dello schema della convenzione di cooperazione inerenti i rapporti tra gli enti locali dei nuovi ambiti territoriali ottimali;

che

con DGR n. 218 dell’8 maggio 2018 la Regione Lazio ha sospeso l’efficacia della DGR n. 56/2018 ed ha confermato l’attuale assetto dell’organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;

che

la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito chiamato semplicemente “Regolamento”;

vista

la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnica Operativa dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;

la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

premesso che

la Città Metropolitana di Roma Capitale (è succeduta alla Provincia di Roma) ex art.1 commi 16 e 47 della Legge 7/4/2014 n.56 dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

che

l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili-finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della S.T.O. ATO2, a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione ed annualmente

comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di bilancio di previsione;

che

l'approvazione dei bilanci di previsione e dei consuntivi da parte della Conferenza dei Sindaci non è un obbligo di regolamento ma una prassi instaurata dalla STO ai fini della maggiore trasparenza possibile;

che

fino ad oggi non è stato possibile presentare alla Conferenza dei Sindaci il Bilancio di Previsione della STO per l'anno 2018;

visto

la Determinazione Dirigenziale STO ATO2 R.U. n. 354 del 05/02/2018 "Adozione del Bilancio Preventivo 2018-2019-2020 e del Rendiconto della Gestione 2016 della STO dell'ATO2 Lazio Centrale Roma";

il comma 2 dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 che rende obbligatorio la pubblicazione dell'importo impegnato per ciascuna spesa pubblica;

premesse

che con ordinanza n.8 del 4/04/2018 "Constatazione dello stato di eventuale potenziale pericolo per la pubblica incolumità a seguito della grave alterazione dell'equilibrio naturale delle sorgenti Le Capore site in territorio di questo Comune" il Sindaco del Comune di Casaprota ha ordinato ad Acea S.p.A. "di disporre l'immediata chiusura dei pozzi di richiamo realizzati nell'area sorgentizia di Le Capore, al fine di pervenire al ripristino dello stato quo ante dell'equilibrio naturale delle sorgenti e, solo successivamente, poter eventualmente procedere ad un aumento di portata che comunque non potrà per nessuna evenienza eccedere i 4.000/l. sec., ab origine autorizzati a derivare dal Ministero dei Lavori Pubblici con DM. 555/1975; di trasmettere a questo Ente, con cadenza mensile, rilevazioni sulla portata delle sorgenti Le Capore e rilevazioni trimestrali, su base stagionale, del livello piezometrico dell'acquifero delle stesse che, precedentemente alle opere di derivazione, risultava ad una media di + m. 6 rispetto al livello altimetrico dell'area di affioramento delle polle sorgentizie, al fine di poter parametrare le oscillazioni della tavola d'acqua del bacino".

che avverso tale ordinanza, in quanto illegittima e gravemente impattante sulla gestione del servizio idrico integrato dell'ATO2 hanno proposto ricorso avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche Acea ed Acea ATO2 con ricorso notificato il 10/05/2018;

che nella conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO2 del 23/04/2018 l'assemblea, con riferimento alla suddetta ordinanza n.8/2018, ha dato mandato all'ente di governo dell'ATO2 Lazio centrale Roma di proporre, in luogo di un autonomo ricorso, un atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio che Acea si apprestava a proporre, ritenendo l'ordinanza stessa illegittima sotto diversi profili e lesiva degli interessi delle collettività rappresentate;

che l'ordinanza appare in particolare illegittima per violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 TUEL, non ricorrendo i presupposti per la pronuncia di ordinanza necessaria ed urgente;

che risulta quindi necessario procedere alla proposizione atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso proposto da Acea ed Acea ATO2 avverso l'ordinanza n.8/2018 a mezzo dell'Avvocatura

della Città metropolitana di Roma;

che per iscrivere il giudizio è necessario provvedere preliminarmente al pagamento del contributo unificato per le spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate pari ad euro 518,00;

Preso atto che la somma di euro 518,00 trova copertura :

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	01	Servizi per conto terzi e partite di giro
Titolo	7	Spese per conto terzi e partite di giro
Macroaggregato	02	Uscite per conto terzi
Capitolo	ATO2	Segreteria Tecnica ATO2
Articolo	6501	[Servizi conto terzi]
CDR	ATO2	Servizio ATO2 - SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA ATO 2 LAZIO CENTRALE - ROMA
CDC	GIR1	Partite di giro
Codice CCA	000000	
Eser. finanziario	2018	
CIA		
CUP		
Impegno n.	1336	

Conto Finanziario: U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che sono parte integrante del seguente provvedimento:

di disporre il pagamento del contributo unificato, previsto per legge, pari ad euro 518,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate;

1. di impegnare la somma pari ad € 518,00 in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001 VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D, ROMA Cap. 00145 per il pagamento del contributo unificato (ex art. 119 c.l. lett.a) e b) del DLGS 104/2010 alla voce "4 a legale" del Bilancio Preventivo 2018-2019-2020 adottato con Determinazione Dirigenziale STO ATO2 R.U. n. 354 del 05/02/2018 “;
2. di imputare la somma di euro 518,00 come segue in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001 – VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ROMA Cap. 00145 sul Capitolo AT02, int 4000005 art. 6501, CdR AT02, CdC GIRO;
3. che il pagamento di euro 518,00 verrà effettuato tramite modello F23 a favore dell'Agenzia delle Entrate.

Di imputare la somma di euro 518,00 come segue:

euro 518,00 in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001 - VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D ,ROMA Cap. 00145

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
99	01	7	02	ATO2	6501	ATO2	GIR1	000000	00000	2018	1336/1

IL DIRIGENTE
Ing. Alessandro PIOTTI